

SCHEMA DI CONTRATTO

DI AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE IN APPALTO DELLE PRESTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED DEI PARCHEGGI NELLA DISPONIBILITÀ DI FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.

tra

la società **Firenze Parcheggi S.p.A.**, con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira 21, Codice Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 03980970481, capitale sociale Euro 25.595.157,50 interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata firenzeparcheggispa@legalmail.it, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Carlo Bevilacqua nato a il e domiciliato per la carica in Firenze, via G. La Pira n. 21, in seguito anche “**Firenze Parcheggi**” o “**Committente**” o ancora “**Stazione Appaltante**”

da una parte

e

la con sede in,, Codice Fiscale e Partita IVA. (in seguito anche “**Impresa**” o “**Appaltatore**”)

dall'altra

(di seguito denominate anche singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”)

premesso che

- Firenze Parcheggi S.p.A. ha la disponibilità delle seguenti strutture:
Galleria Commerciale S.M.N., parcheggi sotterranei denominati Stazione S.M.N., Parterre, Fortezza Fiera, Sant'Ambrogio, Beccaria, Giannotti, Alberti, San Lorenzo, e dei parcheggi in superficie denominati Oltrarno, Pieraccini Meyer, Pieraccini CTO, Europa, Stazione Binario 16, nonché della centrale operativa sita in Piazza della Libertà, e degli uffici della Sede Legale della Società, oltre che del parcheggio denominato “Palazzo Giustizia”;
- con bando pubblicato sulla GUUE Firenze Parcheggi ha dato avvio alla procedura per l’affidamento dell’esecuzione in appalto delle prestazioni per la realizzazione ed installazione del nuovo impianto di illuminazione a LED dei parcheggi nella disponibilità di Firenze Parcheggi S.p.A.;
- L’Appaltatore è divenuto aggiudicatario della procedura di cui alla premessa precedente avendo formulato la seguente offerta:
.....;
- le verifiche hanno dato esito positivo;

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto, secondo quanto indicato nel capitolato allegato sub. “A” (il “**Capitolato**”) e nei relativi allegati ed in particolare nella relazione tecnica (la “**Relazione Tecnica**”), ha ad oggetto la realizzazione ed installazione del nuovo impianto di illuminazione a LED dei parcheggi nella disponibilità di Firenze Parcheggi S.p.A., quali indicati in premessa.

In particolare, L'Appaltatore si impegna a fornire e ad eseguire [come da offerta].

L'Appaltatore conferma integralmente di accettare e di assumere per sé e per i propri aventi causa tutti gli obblighi, anche collegati ed accessori, indicati negli atti di cui alla procedura citata nelle premesse, confermando altresì di accettare e di assumere per sé e per i propri aventi causa tutte le ulteriori prestazioni necessarie ed opportune per la corretta esecuzione del Contratto ed in particolare di bene conoscere e di accettare tutte le previsioni del Disciplinare, del Capitolato, dei relativi allegati, tra cui, in particolare, la Relazione Tecnica.

Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio dell'esecuzione, le Parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta, che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate, che i termini per l'esecuzione possono essere rispettati.

Per quanto attiene alle forniture oggetto dell'appalto, che dovranno essere eseguite in conformità alla documentazione allegata ed al Capitolato ed alla Relazione Tecnica, che l'Appaltatore conosce e dichiara di aver trovato leggibili coerenti e cantierabili, sono affidati all'Appaltatore lo sviluppo di tutti gli elaborati di dettaglio eventualmente necessari, ivi compresi eventuali rilievi e attività di cantiere. Attività tutte comprese nell'oggetto dell'appalto, già remunerate con il corrispettivo di appalto, e per le quali non sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore o diverso da quello pattuito.

L'Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre su supporto informatico e cartaceo, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione del

Contratto (da ora anche semplicemente DEC), i documenti di cui al precedente periodo, relativamente a tutte le prestazioni, ove si rendano necessari ai fini degli stati di avanzamento e della futura manutenzione e gestione dei beni.

L'Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni nazionali e comunitarie che disciplinano le attività oggetto del Contratto ed in particolare si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è inoltre obbligato alla osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro il Committente, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori (ivi comprese quelle che riguardano l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attenga ai lavori), se applicabili, ancorché qui non richiamate.

L'Appaltatore è responsabile, per vizi difformità e rovina dei beni e delle opere, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al Codice Civile in tema di appalto, ivi comprese ed in particolare quelle di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669.

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di aver esaminato la documentazione tecnica anche in merito ai particolari delle forniture e ai dettagli costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dell'esecuzione;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e del Capitolato e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Art. 2 - Ambienti

Gli ambienti interessati dal servizio sono indicati negli allegati al Capitolato. L'Impresa dichiara di ben conoscere detti ambienti anche in considerazione del fatto di aver svolto il sopralluogo nel corso della procedura descritta in premessa.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha durata di centottanta [vedi offerta] giorni e pertanto verrà in scadenza il senza possibilità di tacito rinnovo.

Le lavorazioni dovranno essere svolte nel rispetto del cronoprogramma allegato al presente contratto per formarne parte integrante. Il cronoprogramma delle prestazioni riporta, per ogni fase di adempimento, le previsioni circa il periodo di esecuzione e vincola l'Appaltatore al rispetto dei termini ivi indicati. A sua volta l'Appaltatore dovrà fornire prima dell'avvio dell'esecuzione, e quindi entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di organizzare l'esecuzione autonomamente, pur nel rispetto delle prescrizioni contrattuali progettuali e di cronoprogramma, nel modo che crederà più conveniente per darla perfettamente compiuta. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, per il tramite del direttore dell'esecuzione, l'eventuale anticipazione o posticipo di talune prestazioni o parti di esse, ovvero anche di modificarne l'ordine di esecuzione, ove sopravvengano esigenze connesse con la gestione del servizio pubblico di illuminazione, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o perciò pretendere compensi ulteriori e diversi. L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese le prestazioni che il direttore dell'esecuzione accerterà eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, potrà esserne disposta anche l'esecuzione in danno dell'appaltatore, quindi a sue spese e a cura di Firenze Parcheggio.

I termini di cui al cronoprogramma comprendono anche il tempo occorrente per l'impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni da progetto.

Non costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o giustificazione dei ritardi, o presupposto per richiesta di maggiori compensi o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi a carico dell'Appaltatore, di qualunque natura e specie necessari per l'esecuzione dei lavori, di cui egli dichiara di aver tenuto conto anche nella formulazione dell'offerta presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione, avendo preso visione altresì di questo schema di contratto e di tutti i documenti allegati al Capitolato e del progetto.

L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere la chiusura delle sezioni dei parcheggi nei limiti di cui alla propria offerta, senza alcun aggravio di oneri o proroga dei termini contrattuali.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per l'espletamento dei lavori oggetto del presente contratto è stabilito "a corpo" nella misura di € (...../00=.), IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a complessivi €,00 oltre IVA. Detto importo costituisce corrispettivo contrattualmente dovuto all'esecutore in ragione del suo esatto adempimento e quindi del compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Le Parti si danno atto che l'importo ora citato è da intendersi fisso ed imm modificabile, al pari dei singoli corrispettivi e prezzi che lo compongono.

L'Appaltatore avrà diritto all'emissione degli stati di avanzamento lavori e dei conseguenti certificati di pagamento raggiungendo l'importo minimo di prestazioni esattamente eseguite di € 80.000,00 (ottantamila/00=) al netto del ribasso per ciascuno.

Il pagamento è subordinato alla regolarità della posizione contributiva dell'Impresa nei confronti di INPS e INAIL accertata dalla stazione appaltante tramite richiesta del DURC inoltrata agli enti competenti. Nel caso l'Impresa dovesse risultare irregolare nel corso del servizio, salvo il diritto di procedere alla risoluzione contrattuale, la Firenze Parcheggi sospenderà il pagamento del corrispettivo dovuto.

Art. 4 bis - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

4-bis 1) L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4-bis 2) In particolare, L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla Firenze Parcheggi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4-bis 3) Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art.

3, comma 3, della legge 136 del 2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4-bis 4) L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Firenze Parcheggi ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4-bis 5) Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge 136 del 2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti da detto articolo.

4-bis 6) Conto corrente di origine: IBAN IT29G0616002800000085188C00
Intestato alla Firenze Parcheggi S.p.A.

Conto corrente di destinazione: IBAN Banca
..... ag.intestato a

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

-, codice fiscale
-, codice fiscale
-, codice fiscale

Art. 5 – RUP per la fase di esecuzione, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Committente - Responsabile Tecnico dell'Appaltatore

5.1 Il RUP per la fase di esecuzione del presente contratto è l'arch. Richard Cammarano.

5.2 Il Direttore dei Lavori (DL) è il Dr. Giovanni Ghini

5.3 La Committente inoltre designa quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione L'Ing. Maurizio Bianchi.

5.4 L'Appaltatore designa quale Responsabile dell'appalto il sig., che sarà legittimato per conto della stessa Impresa a ricevere gli ordini di servizio e le direttive impartite dal RUP, ed a sottoscrivere atti e documenti che non comportino modifiche delle pattuizioni contrattuali.

Art. 6 - Rispetto accordo in materia salvaguardia occupazione. Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme del CCNL di riferimento in materia di salvaguardia dell'occupazione.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, il DL opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

L'Appaltatore consegnerà al DL entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto un elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

In particolare, L'Appaltatore si obbliga:

- ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Firenze Parcheggi dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Firenze Parcheggi S.p.A. si riserva di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 199 del 29 ottobre 2016 in materia di cd. lotta al caporalato.

In ogni momento il DL o il RUP possono richiedere all'Appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, nonché i documenti di riconoscimento del personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, Decr. Lgs. n. 81 del 2008, L'Appaltatore è obbligata a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- 1) l'onere di valersi di maestranze specializzate così come meglio precisato nel presente contratto e nel Capitolato;
- 2) l'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura;
- 3) il versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia;
- 4) il rispetto delle norme in materia di immigrazione;
- 5) la comunicazione al direttore dell'esecuzione, entro i limiti prefissati dalla stessa di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l'inoltro delle notizie suddette verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista dal presente contratto;

6) l'obbligo di fornire mensilmente al direttore dell'esecuzione l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaie impiegate nello stesso periodo;

7) la spesa per la gratuita profilassi e cura, a beneficio dell'operaio, secondo quanto stabilito dalle leggi ove dovuta;

8) la fornitura dell'acqua da usare per i lavori e dell'acqua potabile per gli operai addetti ai medesimi.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni la Stazione Appaltante potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva. Nel caso di mancato inserimento delle predette clausole nei contratti sottoscritti tra l'Appaltatore e suoi subcontraenti subappaltatori e cottimisti, la Stazione Appaltante potrà: negare o dichiarare decaduta la relativa autorizzazione e sospendere il pagamento delle prestazioni eseguite; vietare l'esecuzione e/o la prosecuzione di lavori da parte dei soggetti inadempienti; ordinare loro la rimozione (a loro cura e spese, ovvero anche d'ufficio ma a loro spese) delle lavorazioni eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi. Salva ogni ulteriore loro responsabilità, da far valere presso le competenti sedi e salvo il diritto per la Stazione Appaltante al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti inadempimenti, ivi compresa altresì espressamente la possibilità di applicare la penale in danno dell'Appaltatore nei casi di conseguente ritardo nell'esecuzione, ovvero di avviare - sussistendone i presupposti di legge - il procedimento di risoluzione del contratto di appalto in suo danno. Anche per l'inadempimento di subappaltatori subcontraenti e cottimisti ai predetti obblighi, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del Codice. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno i termini di pagamento e non matureranno quindi interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

In ogni caso, sussiste la responsabilità solidale dell'Appaltatore con i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, per l'osservanza delle predette normative, nei limiti delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e dei relativi subappalti subcontratti e cottimi.

La Stazione Appaltante potrà in ogni momento chiedere all'Appaltatore prova dell'adempimento (da parte dell'Appaltatore medesimo, nonché di ogni subappaltatore, subcontraente o cottimista) agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Potranno essere utilizzate come per legge a copertura di eventuali inadempimenti ai predetti obblighi le somme trattenute a garanzia nella misura dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 del Codice.

Nel caso di relative contestazioni o fondato timore di inadempienze retributive o contributive da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, la Stazione Appaltante, per i due anni successivi all'ultimazione delle opere ovvero successivi alla cessazione dell'appalto o alla consegna delle opere se posteriori, potrà motivatamente trattenere e non svincolare le predette garanzie oppure corrisponderne il pagamento a condizione che l'esecutore presti idonea garanzia o fideiussione, per

l'eventuale applicazione delle conseguenze di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003, a tutela dei lavoratori.

In ogni caso, il mancato adempimento ai predetti obblighi da parte dell'Appaltatore (o dei subappaltatori, subcontraenti e cottimisti) conferisce alla Stazione Appaltante il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Codice.

L'Appaltatore deve esibire al direttore dell'esecuzione prima della data del verbale di avvio dell'esecuzione, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni, che dovrà perdurare per tutta la durata dell'appalto.

L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 (quattordici) giorni successivi alla modifica. I medesimi obblighi gravano sui suoi subappaltatori, subcontraenti e cottimisti.

Ai fini dell'emissione del certificato di pagamento di ogni stato di avanzamento, la Stazione Appaltante acquisisce le attestazioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore e di ogni suo subappaltatore o cottimista e richiede a questi la dichiarazione circa la regolarità retributiva.

La Stazione Appaltante procede ai pagamenti in acconto (e del saldo finale) solo a seguito di verifica, nei termini e modi di legge, circa la permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori subcontraenti e cottimisti. La Stazione Appaltante segnala alla Direzione provinciale del lavoro ed alle altre Autorità competenti le irregolarità eventualmente riscontrate.

Qualora la Stazione Appaltante constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento potrà applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute in occasione del primo stato di avanzamento successivo alla rilevazione della violazione predetta. La sospensione sarà in misura corrispondente all'inadempimento dell'esecutore.

In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante per il tramite del RUP e/o del direttore dell'esecuzione, ordinerà all'Appaltatore e suo tramite ai suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, l'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. Il RUP dovrà diffidare l'Appaltatore o altro esecutore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sarà corrisposto soltanto nel caso e nel momento in cui l'Appaltatore o l'esecutore inadempiente dimostri alla Stazione Appaltante di aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di competenza del RUP, al quale riferisce il direttore dell'esecuzione, per quanto a sua diretta conoscenza.

Le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro ed i competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né richiedere il risarcimento danni.

Il pagamento all'Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, o altra autorità competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

Art. 7 - Rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e della L.R. Toscana n. 38 del 2007. Sicurezza nei cantieri

L' Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.

L'Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Trattandosi di attività per le quali non sono previsti lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del D.Lgs. 81/2008, le lavorazioni oggetto del presente contratto rientrano tra le attività escluse ai sensi dell'art. 89 del suddetto Decreto Legislativo, per le quali non si applicano le disposizioni relative alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri

temporanei o mobili. Conseguentemente, le Parti si danno reciprocamente atto che non si rende necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Ai fini della sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008 è stato nominato un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere così come prescritto dall'art. 90, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, che opera secondo l'art. 92 del medesimo.

L'Appaltatore ed i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti sono obbligati al rispetto delle norme e prescrizioni contenute nei documenti prescritti e redatti ai fini della sicurezza, secondo le disposizioni impartite dal DEC e dal responsabile per la sicurezza. A richiesta del DEC, e suo tramite, saranno tenuti a documentare l'adempimento ai predetti obblighi e a rendicontarne e comprovarne le spese alla Stazione Appaltante. Ove obblighi e spese per gli oneri di sicurezza non risultino rendicontati comprovati e documentati, la Stazione Appaltante potrà sospendere il relativo pagamento ed ordinare l'adempimento; persistente l'inadempimento, potrà agire per la risoluzione del contratto di appalto ovvero dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto o cottimo e comunque ordinare la cessazione delle lavorazioni da parte dell'esecutore inadempiente. Ferme in ogni caso le responsabilità dell'Appaltatore e di ogni esecutore.

L'Impresa è tenuta ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38, ed a

comunicare alla Committente i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l'Impresa è tenuta:

a) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lett. b) della legge regionale, qualora in vigore;

b) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2;

c) assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.

L'Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 8 – Divieto di interruzione o sospensione del lavoro. Scioperi

In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento del lavoro, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del lavoro, Firenze Parcheggi avrà diritto di detrarre dal corrispettivo spettante all'Impresa gli importi corrispondenti al servizio non svolto.

L'Impresa è tenuta ove possibile a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Firenze Parcheggi dello sciopero.

Art. 10 – Varianti

Firenze Parcheggi si riserva la facoltà di introdurre, in corso di esecuzione, quelle varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dell'esecuzione, che saranno disposte contabilizzate e remunerate conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016.

In ogni caso, in conseguenza della variante, l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo, risarcimento del danno o pretesa di sorta, ai quali per quanto occorrer possa espressamente rinuncia, impegnandosi fin d'ora l'Impresa ad accettare dette variazioni.

Nessuna variazione o addizione rispetto alle prestazioni oggetto del contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal DL preventivamente approvata dagli organi competenti per Firenze Parcheggi.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse nei limiti di cui all'art. 106 del Codice.

Delle variazioni apportate dall'Appaltatore senza la preventiva necessaria approvazione, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese

dell'Appaltatore stesso, o potrà anche essere eseguita a cura della Stazione Appaltante e a spese dell'Appaltatore, salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale danno alla Stazione Appaltante. Quanto all'addebito all'Appaltatore dei relativi costi si applicano le previsioni di legge e potrà essere operata la compensazione automatica con le somme dovute dalla Stazione Appaltante per i pagamenti in acconto e saldo per le prestazioni eseguite.

Art. 11 – Certificato di regolare esecuzione e collaudo

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DL. Il controllo sarà effettuato in contraddittorio fra le parti.

Per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento sarà eseguita verifica di conformità.

La verifica di conformità deve avvenire non oltre sei mesi dall'ultimazione delle attività contrattuali e si conclude con l'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c. 2 ultimo capoverso del D. Lgs. 50/2016 rilasciato dal responsabile unico del procedimento su richiesta del direttore dell'esecuzione.

All'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo da parte dell'esecutore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'esecutore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da Firenze Parcheggio entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'esecutore e il responsabile del servizio dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 12 – Manutenzione e custodia dei beni forniti, dei mezzi utilizzati, dei cantieri, delle opere realizzate o installate

Sono spese generali comprese nel corrispettivo dell'appalto e perciò a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la custodia e la manutenzione dei beni forniti, dei mezzi utilizzati, delle opere realizzate o installate, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di regolare esecuzione, salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite tra l'altro dal codice civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture, anche per vizi non occulti, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più

tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento ed esecuzione d'ufficio (a carico e in danno dell'Appaltatore), nei termini prescritti dal direttore dell'esecuzione.

Art. 13 – Presa in consegna dell'opera. Pagamento della rata di saldo

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo, le forniture e opere saranno prese in consegna dalla stazione appaltante.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 14 – Responsabilità per vizi e difformità. Responsabilità dell'appaltatore

Si applicano gli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile e, pertanto, la garanzia e la responsabilità dell'Appaltatore per ogni difformità e vizio delle forniture e opere.

L'Appaltatore è comunque tenuto al risarcimento dei danni in caso di sua colpa ai sensi dell'art. 1668 comma 2 del codice civile.

I controlli e le verifiche eseguite da Firenze Parcheggi nel corso dell'appalto non escludono e non limitano la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità delle forniture e opere, di parte di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo a Firenze Parcheggi.

Gli eventuali danni causati da forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni dall'evento;

il direttore dell'esecuzione provvederà alle attività conseguenti e l'eventuale risarcimento sarà deciso dal RUP sentito il direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 138 comma 1 lettera d) del DPR 207/2010, è contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore i difetti che dovessero manifestarsi relativamente delle forniture e opere in conseguenza del normale utilizzo e delle condizioni meteorologiche, seppure avverse, dovendo invece l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese. I danni risarcibili per causa di forza maggiore non saranno mai risarciti all'Appaltatore in misura superiore al 50% del valore delle parti delle forniture e opere che hanno subito il danneggiamento e comunque non potranno cumulativamente mai eccedere il 5% dell'importo del contratto.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle forniture e opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della

Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667-1669 del codice civile.

L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto (ex art. 24 comma 1 della LR n°13 del 29/02/2008).

Art. 15 – Durata giornaliera dei lavori. Cartelli indicatori

Per la posa in opera o per la consegna delle forniture, l'orario giornaliero di lavoro sarà

E' fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire a propria cura e spese la fornitura e collocazione, nei punti indicati dal direttore dell'esecuzione, degli appositi cartelli indicativi dei lavori, con tutte le indicazioni di legge e quelle imposte dal direttore dell'esecuzione.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) mancato o tardivo avvio dei lavori nei tempi e con le modalità indicate nel capitolato speciale;
- b) carenze o difformità rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, a quanto indicato dall'Impresa nell'offerta formulata in sede di gara ovvero a quanto

prescritto dal Capitolato e dai relativi allegati ed in particolare dalla Relazione Tecnica;

c) gravi o ripetuti inadempimenti, prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle prestazioni straordinarie, ovvero carenza nel rifornimento dei prodotti igienici indicati nel capitolato speciale;

e) ingiustificata interruzione delle lavorazioni.

Art. 17 – Penali

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno, saranno applicate le seguenti penali:

a) € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine indicato nel precedente art. 3;

b) € 100,00 per ogni giorno di mancata compilazione del registro di presenza, in entrata o in uscita, in una singola struttura. Nel caso manchino le presenze presso più strutture si applicheranno le suddette penali per ciascuna di esse;

c) € 300,00 ogni volta in cui verrà riscontrata una non adeguata qualità delle lavorazioni, fermo restando l'obbligo dell'Impresa di ripeterle in modo da assicurare la realizzazione a perfetta regola d'arte, nonché la corrispondenza al Capitolato ed alla Relazione;

d) € 300,00 ogni volta in cui verrà riscontrata una non adeguata qualità delle apparecchiature fornite e/o messe in opera, fermo restando l'obbligo dell'Impresa di sostituirle in modo da assicurare la corrispondenza al Capitolato ed alla Relazione;

e) € 80,00 per ogni giorno in cui il personale presterà servizio in mancanza della divisa o in mancanza di cartellino di riconoscimento ben esposto.

In caso di inadempimento presso più strutture si applicheranno le suddette penale per ciascuna di esse.

L'inadempimento che si protragga per più giorni darà luogo all'applicazione della penale per ogni singolo giorno.

L'Impresa riconosce che l'importo della penale è congruo tenuto conto dell'interesse della Firenze Parcheggio alla corretta esecuzione del servizio, accetta la penale e rinuncia fin d'ora a sollevare qualsivoglia eccezione al riguardo.

La Firenze Parcheggio ha facoltà di applicare le penali anche rivalendosi sulla polizza fideiussoria di cui all'art. 14.

Art. 18 – Responsabilità ed assicurazione

L'Impresa sarà esclusivo responsabile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'Impresa e di Firenze Parcheggio, oltre che i terzi), animali e cose (anche se di proprietà di Firenze Parcheggio o di terzi, quali ad esempio i veicoli dei clienti di Firenze Parcheggio) - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verificano nell'espletamento delle lavorazioni oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Impresa consegna alla Committente:

polizza assicurativa del tipo C.A.R. ("Constructor's All Risks" "Tutti i rischi del costruttore"), vincolata a favore della Committente con validità fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a copertura di ogni rischio nella realizzazione degli interventi e per danni da qualsiasi causa

determinati, compreso il rischio della Committente ed in particolare del rischio per, danni alle opere in costruzione, con massimale non inferiore ad € 150.000,00; danni alle opere preesistenti, con massimale non inferiore ad € 500.000,00; responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa.

Art. 19 – Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, L'Appaltatore consegna a Firenze Parcheggi - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) rilasciata da polizza n. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di importo pari a € ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Committente, valida fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione;

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, L'Appaltatore è obbligata a ricostituirla immediatamente, pena la risoluzione del presente

contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Art. 20 – Garanzia dei prodotti installati

In conformità con le previsioni del Capitolato e dell'offerta formulata dalla, L'Appaltatore garantisce per la durata di ... anni [non meno di cinque anni] dalla data odierna che i prodotti installati [descrivere oggetto della garanzia] .

Art. 21 – Subappalto

..... [nei limiti indicati in offerta] .

21.1 L'Appaltatore avrà facoltà di affidare l'esecuzione delle opere in subappalto previa autorizzazione della Committente ed alle condizioni e nei limiti stabiliti dal D.lgs. 50/2016.

21.2 L'Appaltatore dà atto di essere consapevole che la Committente non provvederà a corrispondere ai subappaltatori ed ai cottimisti gli importi dei servizi dagli stessi eseguiti.

21.3 E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori e cottimisti, copia delle relative fatture quietanzate.

21.4 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Committente di quanto subappaltato ed è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stessa Committente o a terzi.

Articolo 22 - Incedibilità dei crediti

Ove non espressamente consentito da Firenze Parcheggi, i crediti derivanti

dai contratti non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.

Art. 23 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra la Firenze Parcheggi e l'Impresa - e viceversa potranno - essere effettuate tramite PEC agli indirizzi oppure tramite fax

Art. 24 – Foro competente

In caso di controversia, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Firenze. E' esclusa la clausola compromissoria.

Art. 25 – Registrazione. Oneri e spese contrattuali

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Ove dovute, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono altresì a suo carico le spese di pubblicazione.

Se al termine dei lavori, per intervenute varianti o altra causa, il valore del contratto risulterà maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante saranno subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte, dove dovute. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulterà minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

La liquidazione delle spese suddette è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Inoltre, sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'esecuzione.

Art. 26 – Norme applicabili

Per quanto non diversamente disposto dal presente contratto e dal progetto esecutivo trovano applicazione il Decr. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207 del 2010.

L'Appaltatore inoltre dichiara:

- a) di aver ricevuto comunicazione dalla Firenze Parcheggi circa le dettagliate informazioni sui rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b, del D.lgs 81 del 2008) e di averne preso visione sul sito <http://www.firenzeparcheggi.it/docs/files/duvri.pdf> e ciò anche con riferimento alle dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi alle prestazioni da espletarsi all'interno degli ambienti di Firenze Parcheggi;

- b) di aver ricevuto l'informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 in allegato e, come previsto dal decreto medesimo, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di esprimere il proprio consenso ai trattamenti riguardanti i dati personali riportati sul presente atto o riportati nei documenti e/o dichiarazioni e/o comunicazioni prodotti successivamente a Firenze Parcheggi in conseguenza delle finalità, degli obblighi e degli adempimenti ivi previsti;

- c) l'assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50 del 2016,

fermo restando che Firenze Parcheggio si riserva di verificare la sussistenza di tali requisiti;

- d) di conoscere il vigente Modello Organizzativo (Dlgs231/2001) ed il connesso Codice Etico di Firenze Parcheggio S.p.A., accettandone ogni clausola in particolare per quanto concerne le possibili violazioni e le relative sanzioni in esso previste.

- e) di prendere atto che la Firenze Parcheggio è soggetto certificato SA8000 e dichiara conseguentemente di uniformare il proprio comportamento ai principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA 8000, fornendo tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di audit pianificate da Firenze Parcheggio e per implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.

- f) di prendere atto che, essendo Firenze Parcheggio soggetto certificato ISO 50001 sono previsti controlli accurati nella valutazione dei parametri legati al consumo specifico di energia e la relativa classe di efficienza dei lavori oggetto del contratto, ai fini di ridurre/limitare i consumi di energia.

Firenze Parcheggio S.p.A.

L'Impresa

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e ss. c.c. le Parti dichiarano di aver posto particolare attenzione e di approvare specificamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 24 del presente contratto.

L'Impresa

Allegati:

a) capitolato speciale;

b) documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI)

c) cauzione definitiva

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196

La Firenze Parcheggio S.p.A., in ottemperanza all'art. 13 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla nota 1, informa che:

- a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prestazioni previste dal contratto e dai conseguenti adempimenti fiscali;

- b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi;

- c) il conferimento dei dati personali è facoltativo;

- d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali non si potrà procedere alla stipula del contratto

- e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del punto "a" che precede e potranno venirne a conoscenza i dipendenti della Firenze Parcheggio addetti alla gestione del parcheggio ed alla gestione dei dati contabili e fiscali;

- f) saranno garantiti all'interessato i diritti di cui all'art. 7 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla nota 2.

- g) titolare del trattamento è la Firenze Parcheggio S.p.A.

1.. ART.13 - INFORMATIVA: "1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando, è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima

comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla legge comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.397 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante – prescrivendo eventuali misure appropriate – dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli – a giudizio del Garante – impossibile”.

2. ART.7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero - quando via ha interesse - l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.